

Tutela dell'Attività Professionale degli Amministratori di Società

Condizioni di assicurazione

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto. I moduli prestampati della Compagnia, allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono *in corsivo*.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto con la Società

Contravvenzione

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, l'arresto o l'ammenda.

Delitto

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, la reclusione o la multa.

Massimale

La somma fino alla concorrenza della quale viene prestata la garanzia.

Modulo di polizza

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti.

Polizza

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

Procedimento penale

Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un *reato* previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

Reato

Violazione di norme penali. A seconda della pena prevista, il *reato* si distingue in *Delitto* o *contravvenzione*.

Sinistro

Il verificarsi dei casi di controversia.

Spese di giustizia

Spese del processo o processuali che:

in un *procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale); in un giudizio civile invece, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

Transazione

Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

1.1 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

Fermo quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile e quanto indicato al punto 4.1 - Inizio e termine della garanzia, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel *modulo di polizza* se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

1.2 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria, con il massimo di due anni e così di seguito.

1.3 RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Compagnia possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Qualora tale facoltà sia esercitata dalla Compagnia, la stessa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.4 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO

(non opera se nella casella "indicizzazione" del *modulo di polizza* è riportata l'indicazione "NO") Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il premio di *polizza* sarà aumentato solo a ogni scadenza annuale, i valori e i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto. A ogni scadenza annuale del premio il *Contraente* e la Compagnia hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.

1.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

COSA ASSICURIAMO

2.1 RISCHIO ASSICURATO

La Compagnia assicura, in sede extragiudiziaria e giudiziaria e nei limiti del *massimale* indicato nel *modulo di polizza*, l'assistenza legale e i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato nei casi indicati ai punti 2.2.

Si devono intendere anche assicurati il Datore di Lavoro (anche delegato) individuato ai sensi del Decreto Lgs. N. 81/2008 e smi e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nominato in base al Decreto Lgs. N. 33/2013.

Tali oneri sono:

- A** Le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del *sinistro*;
- B** Le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di *transazione* autorizzata;
- C** Le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti purché scelti in accordo con la Compagnia ai sensi del punto 6.3 E;
- D** Le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- E** Le spese di *giustizia*;
- F** Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

E' garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del punto 6.1 C.

2.2 CASI ASSICURATI

Le garanzie previste al punto 2.1 vengono prestate:
alla Società *Contraente* per i propri componenti del Consiglio di Amministrazione, per i Sindaci e per i Revisori di cui all'elenco allegato in *polizza*, per le spese sostenute dagli *Assicurati* relativamente ai *sinistri* che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni.

Le garanzie valgono per:

- A sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* colposi e/o *contravvenzioni*, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale, **purché conseguenti ad incidente**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di *reato*. La prestazione opera a parziale deroga del punto 3.1 E.
- B sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale ed amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo** (art. 530 comma 1, Codice di Procedura Penale); **sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**. Fermo restando l'obbligo per gli *Assicurati* di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il **procedimento penale**, verranno rimborsate le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga del punto 3.1 B ed L;
- C resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2394 e 2395 del Codice Civile ove, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile dei soggetti assicurati. **L'intervento della Compagnia è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile dei soggetti assicurati;**
- D sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- E sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi della Società di appartenenza o di proprietà privata **semprechè connesso all'espletamento di servizi autorizzati dalla Società di appartenenza**. La prestazione opera a parziale deroga del punto 3.1 E.

2.3 UNICO SINISTRO

Si considerano unico *sinistro*:

le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse; le indagini o i rinvii a giudizio a carico di uno o più *Assicurati* e dovuti al medesimo evento o fatto.

Nell'ipotesi di unico *sinistro* la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene tra loro ripartito, a prescindere dal loro numero e dagli oneri sopportati da ciascuno.

COSA NON ASSICURIAMO

3.1 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- A per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- B in materia fiscale ed amministrativa;
- C per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- D per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- E per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- F per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- G se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione (per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione) o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che [Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla D. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche;

- H nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- I per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- L per fatti dolosi delle persone assicurate.

QUANDO ASSICURIAMO

4.1 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La Compagnia presta la garanzia per i *sinistri* che siano insorti: durante il periodo di validità della *polizza*, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, di *procedimento penale* e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

trascorsi tre mesi dalla data di effetto della polizza, in tutti gli altri casi. La garanzia non vale per i sinistri insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

La garanzia si estende ai *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Compagnia, nei modi e nei tempi di cui al punto 6.1, entro cinque anni dalla cessazione del contratto stesso.

4.2 INSORGENZA DEL SINISTRO

Ai fini della presente *polizza*, per insorgenza del *sinistro* si intende:

per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza e di soccombenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; per tutti gli altri casi, il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per individuare il momento di insorgenza del *sinistro* si fa riferimento alla data della prima violazione.

DOVE ASSICURIAMO

5.1 VALIDITÀ' TERRITORIALE

- A Per i casi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza e di soccombenza per danni extracontrattuali provocati a terzi, nonché di *procedimento penale*, l'assicurazione vale per i *sinistri che* insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo semprechè il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- B In tutti gli altri casi, la garanzia vale per i *sinistri che* insorgono e devono essere trattati in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

GESTIONE DEI SINISTRI

6.1 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

- A **L'Assicurato**, nel momento in cui si è verificato il **sinistro** o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza** oppure alla sede Della Compagnia.
- B In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia oppure alla sede della Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.
- C Contemporaneamente alla denuncia, **l'Assicurato** ha il diritto di indicare alla Compagnia, anche nel caso di conflitto di interessi con la stessa, un unico Legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il **sinistro**.
- D **Se l'Assicurato** non fornisce tale indicazione, se non sussiste conflitto di interessi con la Compagnia, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale **l'Assicurato** deve conferire mandato.
- E **L'Assicurato** ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia.

6.2 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Se l'**Assicurato** richiede la copertura assicurativa deve:

A dare avviso tempestivo all'Agenzia o alla sede della Compagnia, in modo completo, di tutti i particolari del **sinistro**, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

B conferire delega al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

6.3 GESTIONE DEL SINISTRO

A Ricevuta la denuncia di **sinistro**, la Compagnia si adopera per ricomporre la controversia;

B ove ciò non riesca, se le pretese **dell'Assicurato** presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del punto 6.1;

C la garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di **procedimento** sia civile **che penale** se l'impugnazione presenta possibilità di successo;

D **L'Assicurato** non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna **transazione** della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Compagnia;

E l'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di parte e di Periti è concordata con la Compagnia;

F La Compagnia, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti;

G in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei **sinistri tra l'Assicurato** e la Compagnia, la decisione può essere demandata, fermo il diritto **dell'Assicurato** di adire le vie giudiziarie, a un arbitro che decide secondo equità. L'arbitro

è designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

6.4 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

Spettano invece alla Compagnia, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

CONTEGGIO DEL PREMIO

Massimale prestato per sinistro € 100.000,00

Massimale prestato per anno assicurativo € 300.000,00

Premio lordo annuo